







"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"

Seminario

Le misure di semplificazione amministrativa introdotte dalla Legge 124/2015 e dai provvedimenti attuativi

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA PER LA VIA REGIONALE E RELATIVE PROBLEMATICHE

a cura di Alessandro Maria Di Stefano

Bologna, 28 giugno 2017 Sala "20 maggio 2012", Giunta regionale Emilia-Romagna, Via della Fiera n. 8



- Qualora un progetto sia sottoposta a procedura di VIA di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, sono acquisiti nell'ambito di un'unica conferenza di servizi che ha carattere decisorio e che si svolge in modalità simultanea.
- La conferenza è indetta dall'amministrazione competente al rilascio della VIA non oltre 10 giorni dall'esito della verifica documentale, di cui all'articolo 23, comma 4, del Decreto legislativo 152/2006.

Con riferimento alla conclusione dei lavori della conferenza, la disciplina indica come unico termine quello di conclusione del procedimento di VIA e cioè 150 giorni, prolungabili di ulteriori 60 giorni nel caso di accertamenti ed indagini di particolare complessità (art. 26 del Codice dell'ambiente).

• Questa nuova disciplina non si applica ai procedimenti relativi ai progetti sottoposti a VIA di competenza statale.

- L'art. 5 del D. Lgs 127/2016 apporta le conseguenti necessarie modifiche al D. Lgs. 152/2006:
- a) definendo (nell'art. 9 del D. Lgs. 152/2006) i nuovi rinvii agli articoli disciplinanti la Conferenza di servizi (art. 14, L. 241/90 modificata);
- b) eliminando (nell'art. 25 del D. Lgs. 152/2006) le parole "istruttoria eventualmente" qualificanti la Conferenza di servizi.
- Inoltre lo stesso art. 5 (modificando l'art. 29-quater D. Lgs. 152/2006 con un rinvio ai soli articoli 14 e 14-ter della L. 241/90 modificata) stabilisce che le Conferenze di servizi per i procedimenti di AIA sono esclusivamente conferenze simultanee.

- La previsione che la procedura di VIA regionale acquisisca tramite un'unica conferenza di servizi decisorio in modalità simultanea tutte le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati rappresenta una delle novità di maggior rilievo del D. Lgs. 127/2016.
- Le ragioni di tale previsione sono riconducibili alla volontà di ridurre complessivamente i tempi dei procedimenti autorizzativi.
- Anche questa previsione entra in vigore il 28 luglio 2016 e si applica ai procedimenti avviati dopo quella data.

- Questa nuova previsione per la conferenza di servizi decisoria per i progetti soggetti a VIA va applicata a tutti le procedure di VIA presentate dopo il 28 luglio 2016.
- Concretamente in Emilia-Romagna ciò comporta di applicare anche ai progetti di attività produttive quanto finora svolto per i progetti di opere pubbliche o di pubblica utilità per quanto riguarda l'acquisizione nella Conferenza di servizi per la VIA tutte le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati (ivi compreso il permesso di costruire).

All'opposto, non può essere applicata anche ai progetti di attività produttive la previsione dell'art. 17 della LR 9/99 relativa alla possibilità, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, di effettuare varianti agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, comunali e provinciali, in quanto questa previsione è specifica per tali opere solo nella legge regionale.

- La previsione che la procedura di VIA acquisisca tramite un'unica conferenza di servizi tutti gli atti, in quanto norma successiva e prevalente, comporta che:
- 1) venga svolta una unica Conferenza di servizi decisoria per tutti gli atti acquisiti;
- 2) in sede di tale conferenza di servizi unica sono acquisiti tutti gli atti, ivi compresa l'autorizzazione unica di cui al D. Lgs. 387/2003.

- Ciò perché:
 - ➤ la VIA per statuizione europea è antecedente ad ogni altro atto autorizzatorio;
 - ≽in base D. Lgs 127/2016 acquisisce tutti gli atti;
 - ➤ tali norme (ed in particolare quelle relativa alla Conferenza di servizi) sono inserite nella L. 241/90 secondo cui quindi costituiscono livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117 della Costituzione (art. 29, comma 3).

Per gli atti che per legge devono essere rilasciati in base al progetto esecutivo (autorizzazione per il vincolo idrogeologica, sismica) si suggerisce, qualora gli elaborati esecutivi non siano stati presentati, di acquisire nella Conferenza per la VIA un assenso di massima da parte delle amministrazioni competenti e di prescrivere l'acquisizione di tali atti successivamente all'atto conclusivo della procedura.

Il primo problema è l'individuazione di quale Amministrazione deve convocare la Conferenza di Servizi.

Nel testo normativo (sia l'ultimo sia i precedenti) è sempre indicata l'**Amministrazione procedente.**

Questa definizione non è di grande aiuto.

Infatti uno stesso progetto è spesso assoggettato a più procedimenti che conducono a provvedimenti abilitativi che fanno capo a diverse Amministrazioni.

Da tale definizione consegue solo che non può essere amministrazione procedente quella che esprime pareri.

Si sovrappongono Amministrazioni competenti alla approvazione del progetto in sé e Amministrazioni competenti per l'approvazione di elementi (paesaggio, inquinamento atmosferico, AIA, etc.) indispensabili e a volte preordinate alle altre approvazioni.

La VIA per statuizione europea è antecedente ad ogni altro atto autorizzatorio.

Credo che l'unica soluzione sia da ricercare in una leale collaborazione tra le Amministrazioni interessate per concordare quale assume la responsabilità di amministrazione procedente.

In ogni caso è indispensabile che venga svolta un'unica Conferenza di servizi.

In caso contrario si contraddirebbe spirito e lettera delle norme che hanno previsto la Conferenza di servizi.

TAB

	AUTORIZZAZIONI O ATTI COMUNQUE DENOMINATI	Riferimenti normativi Nazionali	Riferimenti normativi Regionali	Autorità competente per normativa nazionale	Autorità competente regione Emilia - Romagna
1	Procedura di VIA	DLgs. 152/06, Parte II, titolo I	LR 9/99	Stato Regione	Regione (per alcuni progetti previa istruttoria di ARPAE) Comune
	Parere sulla procedura di VIA		LR 9/99		Provincia Comune
2	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) (comprende autorizzazioni n. 3 – 4 – 6 – 7 – 8 - 14 - 15)	DLgs. 152/06, Parte II, titolo I	LR 21/04	Stato Regione	Regione tramite ARPAE
	Pareri sull'AIA e autorizzazione alla realizzazione e alla gestione dell'impianto, ex art. 208 D. Lgs. n. 152/2006		LR 21/04		Comune e ARPA
3	Autorizzazione alla realizzazione e alla gestione dell'impianto di gestione dei rifiuti, ex art. 208 D. Lgs. n. 152/2006 (comprende autorizzazioni n. 5 nonché nel caso non ci sia 5 AUA: 6 – 7 – 8 – 9 – 19 - 20)	DLgs. 152/06, Parte IV, titolo I	DLgs. 152/06, Parte IV, titolo I – LR 3/1999 e LR 5/06 (delega a Province)	Regione	Regione tramite ARPAE

15

	AUTORIZZAZIONI O ATTI COMUNQUE DENOMINATI	Riferimenti normativi Nazionali	Riferimenti normativi Regionali	Autorità competente per normativa nazionale	Autorità competente regione Emilia - Romagna
4	Comunicazione alla realizzazione e alla gestione dell'impianto di gestione dei rifiuti, ex art. 216 D.Lgs n. 152/2006	DLgs. 152/06, Parte IV, titolo I	DLgs. 152/06, Parte IV, titolo I – LR 3/1999 e LR 5/06 (delega a Province)	Regione	PRegione tramite ARPAE
5	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (comprende autorizzazioni n. $6-7-8-14-15$)	D. Lgs. 59/13	D. Lgs. 59/13	Provincia	Regione tramite ARPAE
6	Autorizzazione allo scarico in acque superficiali	DLgs. 152/06, Parte III, sez. II, titolo IV	DLgs. 152/06, Parte III, sez. II, titolo IV	Provincia	Regione tramite ARPAE
7	Autorizzazione all'emissione in atmosfera	DLgs. 152/06, Parte V, titolo I	DLgs. 152/06, Parte V, titolo I – LR 3/1999 e LR 5/06 (delega a Province)	Regione	Regione tramite ARPAE
8	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura	DLgs. 152/06, Parte III, Sez. II, titolo IV	DLgs. 152/06, Parte III, Sez. II, titolo IV; LR 3/99 e LR 5/06	Ente di governo d'ambito (ATO)	Comune

	AUTORIZZAZIONI O ATTI COMUNQUE DENOMINATI	Riferimenti normativi Nazionali	Riferimenti normativi Regionali	Autorità competente per normativa nazionale	Autorità competente regione Emilia - Romagna
9	Valutazione di incidenza	DPR 357/97	LR 7/04, DGR 1191/07	Regioni	Ente di gestione per i parchi o autorità che approva progetto: Regione, Provincia, Comune
10	Concessione di derivazione acqua pubblica da acque superficiali e sotterranee	RD 1775/1933; DLgs. 152/06, Parte III, Sez. III	RR 41/2001	Regione	Regione tramite ARPAE
	Pareri concessione di derivazione acqua pubblica da acque superficiali e sotterranee	RD 1775/1933; DLgs. 152/06, Parte III, Sez. III	RR 41/2001	Autorità di Bacino	Provincia, Ente Parco, AUSL, Consorzi bonifica, Regione Servizio Tutela e risanamento risorsa acqua

	AUTORIZZAZIONI O ATTI COMUNQUE DENOMINATI	Riferimenti normativi Nazionali	Riferimenti normativi Regionali	Autorità competente per normativa nazionale	Autorità competente regione Emilia - Romagna
11	Autorizzazione paesaggistica	DLgs 42/04	DLgs 42/04, LR 26/78 e DGR 1676/08	Regione	Comune
	Pareri Autorizzazione paesaggistica	DLgs 42/04	DLgs 42/04, LR 26/78 e DGR 1676/08	Soprintendenza Beni Culturali e Paesaggistici	Soprintendenza Beni Culturali e Paesaggistici
12	Autorizzazione Archeologica	DLgs 42/04	DLgs 42/04	Soprintendenza Archeologica	Soprintendenza Archeologica
13	Parere conformità al Piano Assetto Idrogeologico per aree esondabili o franose	L. 267/1998; DLgs 152/06, parte III, titolo II, capo II	L. 267/1998; DLgs 152/06, parte III, titolo II, capo II	Autorità di Bacino	Autorità di Bacino
14	Comunicazione utilizzazione agronomica effluenti allevamento, acque vegetazione frantoi e acque reflue provenienti da aziende	DLgs 152/06, titolo III, capo IV, art. 112	LR 4/2007 e RR 1/2011	Regioni	Regione tramite ARPAE

	AUTORIZZAZIONI O ATTI COMUNQUE DENOMINATI	Riferimenti normativi Nazionali	Riferimenti normativi Regionali	Autorità competente per normativa nazionale	Autorità competente regione Emilia - Romagna
15	Autorizzazione utilizzo fanghi derivanti da processi di depurazione in agricoltura	DLgs 99/92	DLgs 99/92 – LR 3/1999 e LR 5/06 (delega a Province)	Regioni	Regione tramite ARPAE
16	Autorizzazione per interventi in aree soggette a vincolo idrogeologico	L. 3267/23	L. 3267/23; LR 3/1999 e LR 5/06 (delega a Comuni)	Regione	Regione tramite Agenzia Protezione civile e Difesa del suolo
17	Autorizzazioni idrauliche per interventi su corsi d'acqua demaniali o in zone del demanio idrico	TU 523/1904	TU 523/1904, Dlgs 112/98	Regione	Regione tramite Agenzia Protezione civile e Difesa del suolo
18	Nulla osta ente Parco per interventi in aree naturali protette	L. 394/91	L. 394/91; LR 7/2004	Ente Parco	Ente Parco
19	Variante ai Piani Urbanistici Comunali o Territoriali Provinciali comprensiva della VAS	L. 1150/42, titolo V Costituzione; DLgs 152/06	LR 20/2000, LR 9/99; LR 9/08	Regione	Comune Provincia Regione

	AUTORIZZAZIONI O ATTI COMUNQUE DENOMINATI	Riferimenti normativi Nazionali	Riferimenti normativi Regionali	Autorità competente per normativa nazionale	Autorità competente regione Emilia - Romagna
	Variante ai Piani Urbanistici o Territoriali		LR 20/2000, LR 9/99; LR 9/08		Provincia, ARPA, AUSL
20	Permesso di costruire	Titolo V Costituzione; DPR 380/2001	LR 31/02, LR 15/13, - LR 3/1999 e LR 5/06 (delega a Comuni)	Regione	Comune
	Pareri per permesso costruire		LR 31/02, LR 15/13, - LR 3/1999 e LR 5/06 (delega a Comuni)		Provincia, ARPAE, AUSL
21	Concessione aree demaniali	RD 523/1904; RD 1775/1933; DLgs. 152/06, Parte III, sez. III, capo II	RD 523/1904; RD 1775/1933; DLgs. 152/06, Parte III, sez. III, capo II	Regione	Regione tramite ARPAE

	AUTORIZZAZIONI O ATTI COMUNQUE DENOMINATI	Riferimenti normativi Nazionali	Riferimenti normativi Regionali	Autorità competente per normativa nazionale	Autorità competente regione Emilia - Romagna
22	Autorizzazione alla realizzazione dell'elettrodotto	RD 115/33; DPR 616/77	LR 10/93	Regione	Regione tramite ARPAE
	Pareri per Elettrodotto		LR 10/93		ARPA, AUSL, Comune, Consorzio di Bonifica, Ministero delle Telecomunicazioni – Ispettorato Territoriale ER, Ministero dei Traporti Ex U.S.T.I.F., Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia, Comando Militare Esercito "Emilia – Romagna", Aeronautica Militare Comando Logistico, Aeronautica Militare - Comando 1^ Regione Aerea, ENAC, ENAV, Autostrade spa, ANAS, etc

	AUTORIZZAZIONI O ATTI COMUNQUE DENOMINATI	Riferimenti normativi Nazionali	Riferimenti normativi Regionali	Autorità competente per normativa nazionale	Autorità competente regione Emilia - Romagna
23	Nulla osta fattibilità Vigili del Fuoco	DPR 37/98	DPR 37/98	Comando provinciale vigili del fuoco	Comando provinciale vigili del fuoco
24	Autorizzazione installazione di impianto di distribuzione carburanti ad uso privato	DLgs 32/98	DLgs 32/98; DCR 355/2002; DAL 208/2009	Comune	Comune
25	Autorizzazione stoccaggio oli minerali	L 239/2004	L 239/2004; LR 26/2004	Regione	Provincia
26	Nulla osta per risoluzione interferenze (rete telecomunicazioni, rete idrica, rete elettrica, rete gas, rete canali di bonifica, rete stradale, ecc.)			Gestori opere o servizi	Gestori opere o servizi

Il terzo problema è l'individuazione del rappresentante unico.

Al riguardo va sottolineato che l'individuazione del rappresentante unico non esclude la partecipazione delle singole amministrazioni alla Conferenza di servizi come previsto dal Dlgs 127/2016 per fornire utili contributi. Innanzitutto poiché le Amministrazioni non sono attrezzate per questa individuazione.

Ad esempio la Presidenza del Consiglio dei ministri ha individuato un unico dirigente che ovviamente è già sovraccarico e non ha ancora individuato le modalità di eventuale delega.

La Regione Emilia – Romagna per quanto riguarda la VIA, l'AIA e l'AUA, il cui svolgimento è affidato dalla LR 13/2015 all'ARPAE, ha individuato nel dirigente della struttura competente di ARPAE il compito di effettuare o partecipare alle Conferenze di servizio che riguardano i procedimenti di VIA AIA e AUA.

Non ho notizie di come si sono organizzate altre amministrazioni, se non che di volta in volta individuano il rappresentante unico.

Il quarto problema è rappresentato dal fatto che la nuova disciplina della Conferenza di servizi di cui al Dlgs 127/2016 non prevede più la partecipazione obbligatoria del proponente come invece era disposto dalla previgente normativa.

È invece previsto che il proponente possa essere invitato alla Conferenza di servizi per chiarimenti e approfondimenti su decisione della stessa Conferenza.

Ciò è utile in particolare per verificare la fattibilità di scelte progettuali o eventuali prescrizioni.

La non partecipazione alla Conferenza pone il problema di come far conoscere al proponente le conclusioni e le eventuali condizioni poste per la realizzazione del progetto. Infatti, ogni autorizzazione di un progetto è fondato sul confronto tra decisore e proponente.

Nella LR 9/99 dell'Emilia-Romagna è previsto (art. 18, comma 3) che la bozza del Rapporto ambientale, cioè il verbale della Conferenza di servizi, sia trasmessa (entro 20 giorni dalla seduta conclusiva) al proponente affinché possa presentare le proprie eventuali osservazioni.

Il quinto problema è rappresentato dai termini procedurali cioè i tempi della Conferenza di servizi in rapporto ai termini procedurali della procedura di VIA. Va sottolineato che la Conferenza di servizi ha una duplice finalità:

- una finalità istruttoria: esame complessivo e contestuale dei differenti profili coinvolti e ponderazione complessiva dei diversi interessi pubblici coinvolti nel procedimento.
- ❖ una finalità decisoria, per definire una decisione comune e concordata di tutte le amministrazioni convocate e assicurare efficacia ed efficienza al procedimento amministrativo, tramite un provvedimento espresso in tempi certi.

Ai sensi dell'art.14, comma 4, della L 241/90 come modificato dal Dlgs 127/2016, qualora un progetto sia sottoposto a procedura di VIA di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, sono acquisiti nell'ambito di un'unica conferenza di servizi che ha carattere decisorio e che si svolge in modalità simultanea.

La conferenza è indetta dall'amministrazione competente al rilascio della VIA non oltre 10 giorni dall'esito della verifica documentale, di cui all'articolo 23, comma 4, del Decreto legislativo 152/2006.

Sempre ai sensi dell'art.14, comma 4, della L 241/90 come modificato dal Dlgs 127/2016 i termini procedurali così come i termini di conclusione dei lavori della conferenza, la disciplina indica quelli del procedimento di VIA e cioè 150 giorni, prolungabili di ulteriori 60 giorni nel caso di accertamenti ed indagini di particolare complessità (art. 26 del Dlgs 152/2006). Restano altresì ferme le disposizioni del Dlgs 152/2006 per integrazioni e relative sospensioni nonché ripubblicazioni

Questa nuova disciplina non si applica ai procedimenti relativi ai progetti sottoposti a VIA di competenza statale.

Sesto problema di grande rilievo è <u>come si assumono</u> <u>le decisioni</u> in Conferenza di servizi.

Innanzitutto applicando quanto previsto dal Dlgs 127/2016.

1. All'esito dell'ultima riunione della conferenza, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i propri rappresentanti unici.

È responsabilità dell'amministrazione procedente proporre la decisione motivata di conclusione della conferenza.

- 2. Si considera (art. 14-ter, comma 7) acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante:
 - non abbia partecipato alle riunioni;
 - ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione,
 - ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

3. All'esito dell'ultima riunione della conferenza, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza entro il termine previsto, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i propri rappresentanti unici.

Si ricorda che è responsabilità dell'amministrazione procedente proporre la decisione motivata di conclusione della conferenza.

4. La Conferenza di servizi è configurata come sede di coordinamento e cooperazione dei pubblici poteri preordinati alla approvazione ed autorizzazione per la realizzazione di progetti o attività.

Pertanto le amministrazioni partecipanti alla Conferenza di servizi mantengono i poteri di cui sono titolari e li esercitano nel rispetto delle norme di coordinamento dettate per lo svolgimento della Conferenza di servizi.

È, dunque, utile e necessario che ogni Amministrazione esprima la propria volontà in Conferenza di servizi, in sede decisionale, avendo svolto tutti gli adempimenti che sono previsti per l'espressione del provvedimento di assenso di propria competenza

In Emilia Romagna vi è l'eccezione, nella Conferenza per la VIA, delle procedure di deposito, pubblicizzazione e partecipazione che sono sostituite, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della LR 9/99, da quelle effettuate per la procedura di VIA.

5. Esclusi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi (ad esempio VIA, AIA, emissioni in atmosfera ecc.), la mancata comunicazione della determinazione entro il termine equivale ad assenso senza condizioni.

Si considera acquisito l'assenso anche quando la determinazione è priva dei requisiti richiesti (art. 14-bis, comma 4).

6. Restano ferme le responsabilità della singola Amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti, per l'assenso reso, anche implicito (art. 14-bis, comma 4).

Questa disposizione ovviamente trova applicazione sia per la Conferenza semplificata sia per la Conferenza simultanea, in quanto sono entrambe Conferenze decisorie e la Conferenza di servizi non sposta le competenze in capo alle Amministrazioni ma è una modalità di coordinamento e semplificazione delle decisioni della pubblica amministrazione.

La determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati (art. 14-quater, comma 1).

In caso di approvazione unanime, la determinazione è immediatamente efficace.

- Settimo problema di grande rilievo è rappresentata dalla sostituzione dei provvedimenti.
 - L'amministrazione procedente nella determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza dà atto dei provvedimenti sostituiti (art. 14-ter, comma 7) quando il rappresentante della amministrazione:
 - * non abbia partecipato alle riunioni
 - ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione,
 - Ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti nella conferenza simultanea, l'efficacia della determinazione è sospesa quando sono stati espressi dissensi qualificati per il periodo (di 10 giorni dalla sua comunicazione) utile alla presentazione dell'opposizione (art. 14-quater, comma 2).

L' efficacia degli atti di assenso comunque denominati sostituiti dalla determinazione decorre dalla data della comunicazione della determinazione stessa (art. 14-quater, comma 4).

Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare, con congrua motivazione, il responsabile del procedimento ad assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990 (annullamento d'ufficio), previa indizione di una nuova conferenza.

Inoltre, possono sollecitare l'intervento in autotutela, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 (revoca), le amministrazioni che abbiano partecipato alla conferenza o si siano espresse nei termini (art. 14-quater, comma 2).

Ottavo problema di grande rilievo è la gestione del dissenso.

La nuova disciplina prevede, come quella previgente, la possibilità per le amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili di rimettere, in caso di dissenso, la questione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ma rende molto più stringenti i tempi e prevede che per le amministrazioni statali l'opposizione sia proposta dal Ministro competente.

In particolare:

determinazione conclusiva, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a condizione che abbiano espresso in modo inecquivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.

Possono altresì presentare opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza (art. 14-quinquies, commi 1 e 2);

2) la proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza (art. 14-quinquies, comma 3);

- 3) la Presidenza del Consiglio dei Ministri indice, entro 15 giorni dalla ricezione dell'opposizione, una riunione con le amministrazioni interessate al fine di raggiungere un accordo. Se alla conferenza hanno partecipato amministrazioni delle Regioni e province autonome può essere convocata una successiva riunione entro 15 giorni dalla precedente.
- 4) Se si trova un accordo viene adottata (dall'Amministrazione procedente) una nuova determinazione conclusiva della Conferenza (art. 14-quinquies, commi 4, 5, 6);

5) se non è stato raggiunto un accordo, la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri, che la pone all'ordine del giorno della prima riunione successiva alla scadenza del termine di 15 giorni dall'ultima riunione. Al Consiglio dei Ministri possono partecipare i presidenti delle Regioni o delle Province autonome. Se il Consiglio, non accoglie l'opposizione, la determinazione conclusiva della Conferenza acquista efficacia (art. 14-quinquies, comma 6).

Nono problema da evidenziare è rappresentato dalla gestione delle osservazioni del pubblico.

Si ricorda che le osservazioni previste per la VIA:

- vanno pubblicate nel sito WEB;
- vanno comunicate al proponente che può produrre le proprie controdeduzioni che devono essere anch'esse pubblicate nel sito WEB;
- Vanno tenute in considerazione nell'assunzione delle determinazioni della conferenza di servizi;
- Devono ricevere risposta, accorpate per argomento, nella determinazione conclusiva.

È inoltre utile, ricordare che l'eventuale "inchiesta pubblica" prevista per la VIA deve coinvolgere tutti i partecipanti alla Conferenza di servizi.

Infatti il contributo del pubblico alla definizione delle determinazioni del procedimento di VIA svolta anche tramite una Conferenza di servizi è previsto come momento necessario, utile e fattivo dalle norme europee.

Decimo problema da evidenziare è la comunicazione al proponente dei motivi ostativi alla approvazione del progetto.

Il Dlgs 127/2016 prevede che la determinazione conclusiva negativa della Conferenza di servizi abbia effetto ai sensi della comunicazione di cui all'art. 10-bis della Legge 241/90.

Si suggerisce di effettuare in ogni caso una formale trasmissione al proponente dei motivi ostativi alla approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 10-bis.